

Direttiva Copyright: le nuove regole per le piattaforme di condivisione online.

16 giugno 2022

Avv.ti Giovanni Battista Gallus e Alba Calia





Di cosa parleremo

La direttiva «copyright» e la sua implementazione in Italia

I «prestatori di servizi di condivisione di contenuti online»

I soggetti non inclusi nell'applicazione delle norme

La rimozione dei contenuti

Esempi pratici di rimozione dei contenuti

Rimozione dei contenuti e libertà di espressione

Le responsabilità dei soggetti diversi dai «prestatori di servizi di condivisione di contenuti online»

Uno sguardo al futuro: Le piattaforme e il nuovo quadro normativo europeo (DSA, DMA, DGA, DA...)

Direttiva (UE) 2019/790

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

Finalità: modernizzare il quadro dell'unione in materia di d.a., adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo, assicurando un elevato livello di protezione del d.a. e dei diritti connessi



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC](#)



Primo intervento sostanziale dopo oltre un ventennio (dalla Direttiva 2001/29)



Quadro normativo nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177
(Gazzetta Ufficiale n° 283 del 27 novembre 2021) recepisce la Direttiva
copyright

e

modifica la Legge 22 aprile 1941, n. 633 recante
«Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»
(L.D.A.)

Entrata in vigore: 12 dicembre 2021

Disposizione transitoria: 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021. (art. 3 D. Lgs. n. 177/2021)

Argomenti principali:

- **Art. 17 “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” Direttiva Copyright**
- **Titolo II-quater “Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori dei servizi di condivisione dei contenuti online” artt. 102-sexies - 102-decies LDA**





Art. 2 par. 6 Direttiva Copyright

Per «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online» si intende un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro.

Considerando 62

i servizi online che hanno come scopo principale o come uno degli scopi principali quello di memorizzare e consentire agli utenti di caricare e condividere un gran numero di contenuti, al fine di trarne profitto, direttamente o indirettamente, organizzandoli e promuovendoli per attirare un pubblico più vasto, anche classificandoli e ricorrendo a promozioni mirate al loro interno.

Che cosa deve intendersi per prestatore di servizi di condivisione di contenuti online?

Art. 102- sexies comma 1 LDA

Prestatori di servizi della società dell'informazione che abbiano questi **requisiti cumulativi**:

- lo scopo principale è la **memorizzazione e l'accesso al pubblico a grandi quantità di opere e altri materiali protetti**;
- Le opere sono **caricate dagli utenti** (user uploaded content vs user generated content);
- Le opere sono organizzate e promosse allo **scopo di trarne profitto**, direttamente o indirettamente.



- Enciclopedie on-line senza scopo di lucro;
- Repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro;
- Piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source;
- Fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
- Prestatori di mercati online;
- Servizi cloud da impresa a impresa e servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d'autore tra più utenti.

Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online:

Art. 102- sexies comma 2 LDA





Non sono compresi “i servizi che hanno uno scopo principale diverso da quello di consentire agli utenti di caricare e condividere una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore allo scopo di trarre profitto da questa attività.


Sono esclusi, ad esempio, i servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nonché dei prestatori di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud, che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, come i cyberlocker, o di mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online, e che non danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore. Dovrebbero altresì essere esclusi dalla definizione di prestatore di servizi di condivisione di contenuti online i prestatori di servizi quali le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i repertori scientifici o didattici senza scopo di lucro e le enciclopedie online senza scopo di lucro. Infine, per garantire un elevato livello di protezione del diritto d'autore, il meccanismo di esenzione di responsabilità di cui alla presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi il cui scopo principale è quello di attuare o facilitare la pirateria in materia di diritto d'autore”.

Considerando 62 Direttiva Copyright

Art. 17 par. 1 e 2– Direttiva Copyright

Il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online che consente l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti fa:

- A) un atto di comunicazione al pubblico**
- B) un atto di messa a disposizione del pubblico**





Art. 17 par.1 e 2 – Direttiva Copyright (2)

- La **condivisione di contenuti online** è lecita se il prestatore ha **ottenuto un'autorizzazione dai titolari dei diritti** (ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali).
- Il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online **deve ottenere un'autorizzazione**, ad esempio mediante un accordo di licenza, **che includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE** qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.



Art. 3 Direttiva 2001/29/CE (Infosoc)

Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti

- **L'autore ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere affinché ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.**
- **i soggetti sotto elencati hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente: a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; b) i produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.**
- **I diritti di cui sopra non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico.**



Art. 102-sexies comma 3 e 4 LDA

- I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online nel concedere l'**accesso al pubblico a opere protette** dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, **compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico;**
- devono ottenere un'**autorizzazione dai titolari dei diritti**, anche con un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente;
- L'**autorizzazione deve includere anche gli atti compiuti dagli utenti che caricano sulla piattaforma del prestatore delle opere protette dal diritto d'autore quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attività non genera ricavi significativi.**

Notice & take down

Notice & stay down



Art. 17 par. 4 – Direttiva Copyright

Se non è concessa l'autorizzazione per le opere o altri materiali protetti dal D.A., i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico

A MENO CHE non dimostrino di:

- a) aver compiuto i massimi sforzi (*best effort*) per ottenere un'autorizzazione, e**
- b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,**
- c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.**



Art. 17 par. 5 – Direttiva Copyright

Per capire se il prestatore ha rispettato questi obblighi, in virtù del **principio di proporzionalità**, si considerano **anche i seguenti elementi**:

- a) la **tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti** del servizio;
- b) la disponibilità di **strumenti adeguati ed efficaci** e il relativo **costo** per i prestatori di servizi.

CFR Considerando 66



ART. 102-Septies LDA

- Quando **manca l'autorizzazione**, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online **sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico** di opere e di altri materiali protetti, **a meno che dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni:**
 - a) aver **compiuto i massimi sforzi** per ottenere un'autorizzazione secondo elevati standard di **diligenza professionale di settore**;
 - b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore **i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti**;
 - c) avere, **dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.**

ART. 102-Septies LDA (2)

- Per stabilire **se non c'è una responsabilità del prestatore**, secondo il principio di proporzionalità, **si considera caso per caso**, anche:
 - la **tipologia**, il **pubblico** e la **dimensione del servizio**
 - la **tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio**,
 - la **disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e**
 - **il relativo costo** per i prestatori di servizi.
- In ogni caso, è **responsabile il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d'autore.**



Art. 17 par. 8 - Direttiva Copyright

- **i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online** istituiscono un **meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace** per gli utenti in caso di controversie per la **disabilitazione dell'accesso** o la **rimozione** di specifiche opere o altri materiali caricati.
- I **titolari dei diritti** che chiedono la disabilitazione all'accesso o la rimozione di un'opera tutelata dal diritto d'autore, devono **indicare debitamente i motivi della richiesta**.
- I **reclami presentati sono trattati senza indebito ritardo** e le **decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana**.
- É garantita la disponibilità dei meccanismi di ricorso stragiudiziale per la risoluzione delle controversie, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali.
- La **direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi**, come le **eccezioni o le limitazioni** e non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, salvo conformemente alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 102-decies LDA

**CFR art. 17 par. 9 –
Direttiva Copyright**




- I **titolari** nella **richiesta di disabilitazione all'accesso o di rimozione**, devono **indicare i motivi della richiesta**
- Le **decisioni** sulle richiesta del titolare **sono soggette a verifica umana e sono immediatamente comunicate agli utenti**
- Devono essere previsti **meccanismi di reclamo** per la decisione celeri ed efficaci (secondo **Linee guida AGCOM**)
- I **contenuti rimangono disabilitati nelle more della decisione**
- La decisione del prestatore può essere impugnata con **ricorso all'AGCOM**, secondo un regolamento che dovrà essere adottato entro sessanta giorni.
- È sempre possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria.



Il Ruolo dell'AGCOM


L'Autorità Garante per le Comunicazioni

- Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (**delibera n. 680/13/CONS**)
- Adozione di le **linee guida sui meccanismi di reclamo** per la contestazione della decisione da parte della piattaforma di disabilitazione o di rimozione di specifiche opere o altri materiali caricati dagli utenti (**da adottare**)
- **Potere giudicante sui ricorsi contro le decisioni prese dai prestatori in seguito al reclamo**, secondo le modalità da definire tramite un apposito **regolamento AGCOM (da adottare)**



Obblighi informativi dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

- All'interno dei termini e condizioni informano i loro utenti delle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell'Unione (art. 17, par. 9 - Direttiva Copyright - art. 102-nonies comma 3 LDA);
- su richiesta dell'utente :
 - a) Sulle modalità di attuazione degli adempimenti che consentano l'esclusione di responsabilità (autorizzazioni, disabilitazioni dell'accesso o rimozione dei contenuti, gestione delle segnalazioni);
 - b) Sull'utilizzo dei contenuti stessi, quando sono stati conclusi accordi di licenza.
(art. 102-septies comma 3 LDA)





Cosa fare in caso di rimozione di un contenuto per violazione del diritto d'autore?

Sotto il profilo del titolare dei diritti sull'opera tutelata:

Se il contenuto è pubblicato senza la mia autorizzazione sulla piattaforma del prestatore posso:

- Presentare una richiesta di disabilitazione e rimozione del contenuto (solitamente tramite il modulo della piattaforma in uso);
- La richiesta deve essere motivata con tutte le informazioni pertinenti;
- Il prestatore valuta la mia segnalazione e decide se accoglierla o meno, valutando sia con sistemi algoritmici che con una verifica umana;
- Se non si è d'accordo con la decisione del prestatore, si potrà sporgere reclamo tramite appositi meccanismi;
- Contro quanto stabilito dal reclamo, si potrà sporgere ricorso (in Italia nanti l'AGCOM).



Cosa fare in caso di rimozione di un contenuto per violazione del diritto d'autore?

Sotto il profilo dell'utente che carica un contenuto:

- Se non sono il titolare dei diritti sull'opera caricata:
 - Il caricamento potrebbe non essere autorizzato e segnalato dal titolare affinché venga disabilitato o rimosso dalla piattaforma.
 - È possibile proporre un reclamo contro la decisione del prestatore di disabilitazione o rimozione dei contenuti tutelati e il ricorso contro la decisione presa in sede di reclamo.
- È possibile avvalersi di una delle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore che rendono lecito il caricamento da parte dell'utente anche senza autorizzazione, purché non sia avvenga a scopo di lucro.



Art. 17 par. 9 - Direttiva Copyright

Art. 102-nonies LDA

Le eccezioni:

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.

Gli **utenti**, quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati da altri utenti, possono **avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti:**

a) **citazione, critica, rassegna;**

b) **utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.**

Le eccezioni



«Ciò è particolarmente importante al fine di raggiungere un equilibrio tra i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti, e il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale.» **(Considerando 70)**



I memes a prova di Diritto d'autore



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)

- **Il meme**, basato su un'opera tutelata dal d.a., può rappresentare una delle **eccezione al diritto d'autore**, affinché la sua pubblicazione sia lecita non deve avere un uso commerciale e potrà essere esso stesso oggetto di modifiche (art. 17 par. 9 direttiva copyright- art. 102-nonies comma 2 lett. b) LDA).
- **il meme come opera creativa derivata**: partendo da un'opera principale (previa autorizzazione da parte dell'autore), si crea un'opera diversa che richiama fortemente l'opera principale che viene alterata in modo da essere utilizzata con una finalità diversa da quella originariamente prevista dal suo autore.
- **Il meme come opera creativa originale**: se l'autore crea un meme originale che ha le caratteristiche e le relative tutele di un'opera creativa. Può autorizzare altri all'uso e/o alla modifica mediante l'adozione di apposite licenze.

Le responsabilità dei soggetti
diversi dai «prestatori di servizi
di condivisione di contenuti
online»



Il contesto complessivo



Digital services Act



Digital Market Act



(Futuro) Regolamento sull'Intelligenza Artificiale



Capitalismo delle piattaforme & capitalismo della sorveglianza



Protezione dei dati personali

Ho appena creato una nuova piattaforma di condivisione: mi si applicano tutte le obbligazioni quale «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online»?

- Disciplina speciale per i nuovi prestatori di servizi che operino da meno da meno di tre anni e abbiano un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro (art. 102-octies LDA)
- Sussiste la responsabilità salvo che si dimostri **cumulativamente** di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione e di avere, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente circostanziata, tempestivamente disabilitato l'accesso alle opere o ad altri materiali segnalati o aver rimosso dai propri siti web tali opere o altri materiali.
 - (notice and take down)





Ho appena creato una nuova piattaforma di condivisione: mi si applicano tutte le obbligazioni quale «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online»?

- Disciplina speciale per i nuovi prestatori di servizi che operino da meno da meno di tre anni e abbiano un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro (art. 102-octies LDA) e che hanno anche hanno un numero medio di **visitatori unici mensili** riferiti all'anno solare precedente **superiore a 5 milioni**
- Sussiste la responsabilità salvo che si dimostri di aver compiuto i massimi sforzi per impedire il futuro caricamento di opere o di altri materiali segnalati per i quali i titolari dei diritti hanno fornito informazioni pertinenti e necessarie.
 - **(notice and stay down)**






I soggetti che non sono qualificabili come «prestatori di servizi di condivisione di contenuti online» sono responsabili per i contenuti caricati da terzi?

- Ho un mio blog o un'altra piattaforma, di piccole dimensioni, e terzi caricano un video che costituisce un'opera dell'ingegno, o un articolo giornalistico.
- Entro che limiti posso essere chiamato a rispondere?



Uno sguardo al futuro: Le piattaforme e il nuovo quadro normativo europeo

Digital services act



EN English

Search

Home > Strategy > Priorities 2019-2024 > A Europe fit for the digital age > The Digital Services Act: ensuring a safe and accountable online environment

The Digital Services Act: ensuring a safe and accountable online environment



PAGE CONTENTS

What are the key goals of the Digital Services Act?



News

European Parliament

Headlines

Press room

Agenda

FAQ

Press room / Internal Market Committee endorses agreement on Digital Services Act

Internal Market Committee endorses agreement on Digital Services Act

Press Releases IMCO 2 hours ago



- Landmark standards for a safer and more open digital space for users
- New obligations for platforms, proportionate to their size and societal risks th

→ illegal content and platforms will have to

Un percorso
ancora non
compiuto

Ambito di applicazione

Intermediary services offering network infrastructure:


Internet access providers, domain name registrars, including also:

Hosting services such as cloud and webhosting services, including also:

Online platforms bringing together sellers and consumers such as online marketplaces, app stores, collaborative economy platforms and social media platforms.

Very large online platforms pose particular risks in the dissemination of illegal content and societal harms. Specific rules are foreseen for platforms reaching more than 10% of 450 million consumers in Europe.

Fonte: ec.europa.eu



Il quadro complessivo delle nuove obbligazioni

	Intermediary services	Hosting services	Online platforms	Very large platforms
Transparency reporting	•	•	•	•
Requirements on terms of service due account of fundamental rights	•	•	•	•
Cooperation with national authorities following orders	•	•	•	•
Points of contact and, where necessary, legal representative	•	•	•	•
Notice and action and obligation to provide information to users		•	•	•
Reporting criminal offences		•	•	•
Complaint and redress mechanism and out of court dispute settlement			•	•
Trusted flaggers			•	•

Fonte: ec.europa.eu

Il quadro complessivo delle nuove obbligazioni

	Intermediary services	Hosting services	Online platforms	Very large platforms
Special obligations for marketplaces, e.g. vetting credentials of third party suppliers ("KYBC"), compliance by design, random checks			•	•
Bans on targeted adverts to children and those based on special characteristics of users			•	•
Transparency of recommender systems			•	•
User-facing transparency of online advertising			•	•
Risk management obligations and crisis response				•
External & independent auditing, internal compliance function and public accountability				•
User choice not to have recommendations based on profiling				•
Data sharing with authorities and researchers				•
Codes of conduct				•
Crisis response cooperation				•

Fonte: ec.europa.eu



Ritornando alla domanda, come sarà regolata la responsabilità?

- Abbastanza simile all'attuale regime (artt. 12-15 Direttiva 2000/31/CE), come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea
- Ancora nessun obbligo generale di monitorare le informazioni che i fornitori di servizi di intermediazione trasmettono o archiviano, o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino attività illecite (ma è uno dei punti di attrito tra Consiglio e Parlamento europeo)
- Modifiche chiave:
 - Responsabilità ai sensi del diritto sulla protezione dei consumatori delle piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con professionisti, qualora tale piattaforma online presenti l'informazione specifica o consenta in altro modo la transazione specifica in questione in un modo tale da condurre un consumatore medio e ragionevolmente informato ritenere che l'informazione, o il prodotto o servizio oggetto della transazione, sia fornita dalla piattaforma online stessa o da un destinatario del servizio che agisca sotto la sua autorità o controllo.
 - I fornitori di servizi di intermediazione non si assumeranno alcuna responsabilità per il solo fatto che svolgono indagini di propria iniziativa volontaria o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere o disabilitare l'accesso a contenuti illegali, o adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti di diritto dell'Unione



La possibilità di richiedere il risarcimento del danno



- Art. 43a del DSA (come proposto dal Parlamento europeo)
- Fatto salvo l'articolo 5, i destinatari del servizio hanno il diritto di chiedere un risarcimento, conformemente al pertinente diritto unionale e nazionale, ai prestatori di servizi intermediari **qualora abbiano subito danni o perdite diretti a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento da parte dei prestatori di servizi intermediari.**



Qual è la disciplina attuale in Italia?

Art. 16 D.lgs 70/2003

Nessuna responsabilità per la memorizzazione di informazioni a richiesta di un destinatario del proprio servizio, a condizione che:

- Non si sia a conoscenza dell'illiceità dell'attività, o di fatti e circostanze che la rendono manifesta
- Non appena a conoscenza di tali fatti, si agisca immediatamente per rimuovere le informazioni

La futura regolamentazione dei «gatekeepers»



[Home](#) > [Strategy](#) > [Priorities 2019-2024](#) > [A Europe fit for the digital age](#) > [The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets](#)

The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets



Some large online platforms act as "gatekeepers" in digital markets. The Digital Markets Act aims to ensure that these platforms behave in a fair way online. Together with the Digital Services Act, the Digital Markets Act is one of the centrepieces of the European digital strategy.

Il Digital Markets Act



Chi saranno i «gatekeepers»?

- Sono prese in considerazione le imprese che:
- detengono una posizione economica forte, hanno un impatto significativo sul mercato interno e operano in più paesi dell'UE
- occupano una forte posizione di intermediazione, nel senso che collegano un'ampia base di utenti a un gran numero di imprese
- detengono (o stanno per detenere) una posizione solida e duratura sul mercato, vale a dire stabile nel tempo. L'impresa deve cioè aver risposto ai due criteri di cui sopra in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.
- Fonte: ec.europa.eu

Quali saranno le obbligazioni principali?

- fornire agli editori e agli inserzionisti informazioni dettagliate sui costi e sulle metriche associate ai servizi pubblicitari;
- fornire un'effettiva portabilità dei dati generati attraverso l'attività di un utente aziendale o di un utente finale;
- Consentire la disinstallazione del software e l'installazione di software di terze parti
- Interoperabilità per “servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero”
- Limitazioni ai poteri dei gatekeeper di raccogliere e combinare dati personali attraverso l'uso di piattaforme;
- Limitazioni stringenti alla targettizzazione dei minori e alla profilazione basata su particolari categorie di dati (art. 9 GDPR) ai fini della visualizzazione di annunci pubblicitari;



DATI



Data Governance Act – Regolamento (UE) 2022/868



- Approvato in prima lettura dal Parlamento Europeo il 6 aprile 2022 e dal Consiglio il 16 maggio 2022.
- Pubblicato in GUCE il 3 giugno 2022 - **si applica a decorrere dal 24 settembre 2023**
- Regole per il riutilizzo sicuro dei dati del settore pubblico che sono soggetti ai diritti di terzi (ad es. segreti commerciali, dati personali, dati soggetti a diritti di proprietà intellettuale) e non possono essere divulgati come dati aperti
- Punto di accesso unico con motore di ricerca dei dati del settore pubblico
- Servizi di intermediazione dei dati (fornitori di un ambiente sicuro per la condivisione dei dati da parte di individui e aziende)
- Spazi di dati personali (portafogli di dati) per consentire agli individui di condividere i propri dati
- Altruismo dei dati (disponibilità dei dati per il bene comune)
- Garanzie per il trasferimento illecito di dati non personali (come i flussi di dati transfrontalieri ai sensi del GDPR)
- Creazione dell'European Data Innovation Board
- “Un mercato unico dei dati aperto ma sovrano” (Thierry Breton)

Data Act ►

- Presentato dalla Commissione il 23 febbraio 2022
- Punti chiave
 - Misure per consentire agli utenti dei dispositivi connessi di accedere ai dati da essi generati (liberazione dei dati IoT)
 - Misure volte a riequilibrare il potere negoziale per le PMI prevenendo l'abuso degli squilibri contrattuali nei contratti di condivisione dei dati e nei termini contrattuali tipo da parte della Commissione
 - Mezzi per gli enti del settore pubblico per accedere e utilizzare i dati detenuti dal settore privato che siano necessari in circostanze eccezionali, in particolare in caso di emergenza pubblica, come inondazioni e incendi, o per attuare un mandato legale se i dati non sono altrimenti disponibili (per esempio dati aggregati e resi anonimi sulla posizione degli operatori di rete mobile durante la pandemia di COVID-19)
 - Diritto rafforzato alla portabilità dei dati, per dati personali e non personali
 - Nuovo quadro di standardizzazione per dati e interoperabilità cloud





Grazie per l'attenzione!

Avv.ti Giovanni Battista Gallus e Alba Calia

gallus@array.law – calia@array.law

